

Massime per Atto Ricercato: Parere di Precontenzioso n. 158 del 14/09/2011 - rif. PREC 51/11/F

Parere di Precontenzioso n. 158 del 14/09/2011 - rif. PREC 51/11/F d.lgs 163/06 Articoli 232 - Codici 232.1

a norma dell'art.232 del Codice dei contratti, "l'ente aggiudicatore che istituisce e gestisce il sistema di qualificazione stabilisce i documenti, i certificati e le dichiarazioni sostitutive che devono corredare la domanda di iscrizione, e non può chiedere certificati o documenti che riproducono documenti validi già nella disponibilità dell'ente aggiudicatore", sicché, "se viene indetta una gara con un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, gli offerenti, in una procedura ristretta, o i partecipanti, in una procedura negoziata, sono selezionati tra i candidati qualificati con tale sistema". tale norma si configura, nella sostanza, come un beneficio riconosciuto all'impresa partecipante alla gara d'appalto in considerazione di una sua particolare condizione soggettiva attestata dal possesso della certificazione di qualità, per cui questa è ritenuta maggiormente affidabile, sia come concorrente che come potenziale affidataria dell'appalto. Deve, quindi, ritenersi che la concreta operatività del beneficio postuli unicamente la dimostrazione documentale circa il possesso di tale requisito. In proposito, ai sensi della sentenza del TAR Lazio n. 6518, nel rammentare l'esistenza di precedenti giurisprudenziali volti a stigmatizzare l'esclusione disposta senza ammettere il concorrente alla regolarizzazione del documento affetto da vizi formali, osserva proprio come un pacifico orientamento (ex multis, Cons. Stato, sez. V, 24 marzo 2006 n. 1521) ha precisato che l'integrazione dei documenti e dei certificati prodotti dal partecipante ad una gara costituisce, nella fase di valutazione dei requisiti di partecipazione, un ordinario modus procedendi al quale le Amministrazioni devono attenersi, tendente a far prevalere la sostanza sulla forma. Orbene, se un tale principio si coniuga con l'ammissibilità del c.d. "potere di soccorso" ex art. 46 del D.lgs. n.163/2006, laddove la regolarizzazione si sostanzia nella semplice integrazione di un documento già presente agli atti di gara, a maggior ragione, nel caso in esame, la regolarità è dimostrata dalla produzione del medesimo documento per l'ammissione al sistema di qualificazione